

## Consorzio Acquedotto Vina

### Schema di Convenzione per il conferimento di incarico professionale di patrocinio legale

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di gennaio in Palmi (RC) presso la sede del Consorzio Acquedotto VINA in via SS 18 Km 485 Palmi (RC)

#### CONVENZIONE

#### TRA

- 1) \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio Acquedotto Vina, il quale interviene a questo atto, non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del "Consorzio Acquedotto Vina" codice fiscale:00122530801, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del medesimo Ente, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. \_\_\_\_\_ del 20/01/2016, immediatamente eseguibile, di seguito indicato come "Consorzio"

#### E

- 2) L'Avv. \_\_\_\_\_ con studio legale in \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Palmi, si conviene e determina quanto segue:

**ART. 1.** Il Consorzio affida al predetto legale, che accetta, l'incarico di patrocinio legale dell'Ente. Lo stesso deve intendersi come contratto d'opera intellettuale, specie del genus contratto di lavoro autonomo, con esclusione di qualsivoglia servizio legale diverso dalla rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio.

**ART. 2.** Il predetto legale si obbliga ad assumere la difesa del Consorzio in tutte le liti attive e passive, sia quelle allo stato pendenti in cui il Consorzio non si è ancora costituito o risulta contumace, sia in quelle future sino al termine della durata del presente disciplinare. Egli si impegna a relazionare, anche sinteticamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Consorzio copia di ogni atto prodotto in giudizio, copia dei verbali d'udienza nonché copia della documentazione prodotta dalla controparte, relazionando in ordine alle udienze svolte, indicando le date di rinvio.

**ART. 3.** Detto incarico non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, ma costituisce unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il suo studio privato.

**ART. 4.** Il professionista deve assicurare la presenza presso gli uffici del Consorzio per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto a fornire i pareri richiesti.

Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesta dal legale.

**ART. 5.** La rappresentanza in giudizio degli interessi del Consorzio sarà conferita al suddetto professionista con mandato ad litem da parte del Presidente del C.d.A.

**ART. 6.** Il Consorzio si impegna a corrispondere al professionista un compenso globale annuo di € 13.500,00 (Tredicimilacinquecento/00) al netto di IVA, CPA, RA e spese generali come per legge e debitamente documentate. L'anticipazione del suddetto compenso verrà erogato in rate mensili

anticipate, previa presentazione di fattura. Detta anticipazione verrà detratta dai compensi spettanti al professionista e liquidata dal Giudice e/o pagate all'Ente dalle controparti nei confronti delle quali il professionista ha agito ed effettivamente incassati dal Consorzio.

Nel caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, nella quale risulti costituito il Consorzio Acquedotto Vina con il professionista incaricato (compresi i procedimenti speciali, monitori, esecutivi, ecc.), i compensi e le spese di giudizio ed ogni relativa somma liquidata dal Giudice a favore del Consorzio (ed effettivamente incassate da quest'ultimo), saranno devolute al professionista, detratte però le spese vive effettivamente sostenute dal Consorzio medesimo e le somme anticipate mensilmente ed erogate a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali svolte. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentate (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: bolli, diritti, spese per notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazioni, ecc.) che lo stesso dovrà affrontare o avrà affrontato per lo svolgimento dell'incarico.

Il professionista si impegna ad agire nei confronti della controparte soccombente al fine del recupero delle spese come sopra indicate.

**ART. 7.** L'incarico oggetto del presente atto ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**ART. 8.** Successivamente alla scadenza contrattuale della convenzione il professionista non percepirà più alcun compenso, mentre resterà nominato per i giudizi ed i procedimenti già a lui affidati sino a quel momento, per i quali percepirà, in caso di esito vittorioso, le competenze e le spese di giudizio a lui spettanti ed effettivamente recuperate dalla controparte, detratte le spese vive sostenute dall'Ente.

**ART. 9.** Il professionista ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone preavviso almeno tre mesi prima. In tal caso il professionista nominato recederà dalla convenzione stipulata e dai compensi bimestrali successivi al recesso medesimo, mentre resterà nominato per i giudizi e per i procedimenti già a lui affidati sino a quel momento, per i quali percepirà, in caso di esito vittorioso, le competenze e le spese di giudizio a lui spettanti ed effettivamente recuperate dalla controparte, detratte le spese vive sostenute dall'Ente.

**ART. 10.** Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR n. 634 del 26 ottobre 1972, recante "Disciplina dell'Imposta di Registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazioni assoggettate ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il professionista incaricato

Il Consorzio